

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **134/1970** (ECLI:IT:COST:1970:134)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **06/05/1970**; Decisione del **24/06/1970**

Deposito del **13/07/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5193**

Atti decisi:

N. 134

ORDINANZA 24 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 13 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma, del codice di

procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Cavaleri Virgilio ed altri, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;

2) ordinanze emesse il 10 dicembre 1968 e il 30 gennaio 1969 dal tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Faccin Donato e Riccardo e di Artioli Bruno, iscritte ai nn. 328 e 329 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969;

3) ordinanza emessa il 23 maggio 1969 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Garbini Renzo, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;

4) ordinanza emessa il 19 settembre 1969 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Muzzati Alberto, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma, del codice di procedura penale, in quanto consente che il pretore emetta il decreto di citazione a giudizio senza interrogare l'imputato o contestare il fatto, violando in tal modo il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa, specialmente nei casi in cui la polizia giudiziaria abbia proceduto ad atti per i quali è obbligatoria la nomina di un difensore secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 1968 (e successivamente stabilito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che modifica l'art. 225 del codice di procedura penale);

che i vari giudizi possono essere riuniti trattandosi della identica questione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con la sentenza n. 46 del 1967 questa Corte ha già dichiarata non fondata la stessa questione;

che tale statuizione deve esser mantenuta ferma nonostante le argomentazioni svolte nelle ordinanze in relazione all'ipotesi nella quale il decreto di citazione sia stato preceduto da atti di polizia giudiziaria;

che, infatti, ove il pretore abbia svolto tali atti attraverso la polizia giudiziaria (artt. 231, primo comma, e 398, primo comma) egli è tenuto ad interrogare l'imputato in forza della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 398 cod. proc. pen. (sent. n. 33 del 1966), che investe tutti i casi nei quali il pretore, direttamente o attraverso l'impiego della polizia giudiziaria, compie atti istruttori (v. anche sent. n. 16 del 1970).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma, del codice di procedura penale (poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.